

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2121)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

**e dal Ministro dell'Ambiente**

(DE LORENZO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1986**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986,  
n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il  
funzionamento del Ministero dell'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 luglio 1986, n. 349, la quale ha istituito il Ministero dell'ambiente ed ha dettato norme in materia di danno ambientale, ha richiesto l'emanazione di disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero.

A tal fine il Ministero dell'ambiente ha predisposto un disegno di legge — presentato il 14 novembre 1986 alla Camera dei deputati (atto Camera n. 4175) — in cui sono dettate norme che prevedono, senza soluzione di continuità, la successione universale dell'istituto Ministero al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia.

Il citato disegno di legge prevede inoltre norme che consentono l'attuazione dell'articolo 15 della legge n. 349 del 1986, norme relative all'inquadramento di alcune categorie di personale e norme per consentire un migliore esercizio delle funzioni attribuite al Ministero stesso.

La Camera dei deputati, dopo un approfondito esame, è pervenuta all'approvazione del provvedimento il 18 dicembre 1986.

Il Senato, avendo ricevuto il provvedimento il 20 dicembre 1986, non ha avuto tempo sufficiente per approfondire in ogni loro aspetto le norme approvate dalla Camera dei deputati ed ha rinviato l'esame del disegno di legge al 14 gennaio 1987.

Tale decisione del Senato, anche a seguito di quanto emerso dal dibattito svoltosi in Commissione affari costituzionali, induce il Governo ad emanare il presente provvedimento legislativo urgente, che, peraltro, su suggerimento della stessa Commissione di merito, si limita a riprendere solo alcune parti del disegno di legge sopra menzionato che debbono necessariamente entrare in vigore entro il 1986 a pena di grave nocumento per il buon funzionamento del Ministero stesso.

L'articolo 1 prevede norme che salvaguardano i rapporti attivi e passivi che facevano capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia e disciplinano l'attivazione di provvedimenti di spesa previsti dalla rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.

L'articolo 2 prevede norme volte a garantire la continuità dell'attività amministrativa.

\*  
\*\*

Il presente decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 920, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.*

**Disposizioni transitorie ed urgenti  
per il funzionamento del Ministero dell'ambiente**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente subentra nella posizione giuridica, nonchè in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al disciolto Ufficio del Ministro per l'ecologia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Con pari decorrenza il Ministro dell'ambiente è legittimato ad attivare provvedimenti di spesa a valere sugli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1986.

3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1986 sugli stanziamenti indicati nell'articolo 19 della legge medesima possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.

Articolo 2.

1. Sui provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 l'attività di controllo viene esercitata dalla Ragioneria centrale per i servizi del

Tesoro-Ufficio speciale per il controllo degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed organi collegati.

2. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il Ministero dell'ambiente, dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio 1986, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati ed i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei predetti residui iscritti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio 1987.

4. I titoli di spesa, emessi a carico della predetta rubrica 38 ed estinti in tempo utile ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto sospeso, sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei predetti titoli alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, la quale, dopo avere effettuato gli adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvede a trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente per la nuova imputazione.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — DE LORENZO — GORIA —  
ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI